

## **TI\_GERICHTE 40.2021.1 vom 25. Oktober 2021**

TI Tribunale d'appello, 2021-10-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_40.2021.1](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_40.2021.1)

FR: TI\_GERICHTE 40.2021.1 du 25 octobre 2021

IT: TI\_GERICHTE 40.2021.1 del 25 ottobre 2021

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

è una salariata ai sensi dell'articolo 10 della LPGA;

#### **E. 2**

è un'indipendente ai sensi dell'articolo 12 LPGA; o

#### **E. 3**

collabora nell'azienda del marito percependo un salario in contanti. (cpv. 1)

Il periodo d'assicurazione secondo il capoverso 1 lettera a è ridotto nella misura in cui il parto avviene prima della fine del nono mese di gravidanza. (cpv. 2)

Il Consiglio federale disciplina il diritto all'indennità delle donne che per incapacità al lavoro o disoccupazione:

b. al momento del parto non sono salariate o indipendenti. (cpv. 3)

Le condizioni enunciate all'art. 16b LIPG cpv. 1 lett. a, b e c sono cumulative (cfr. DTF 142 V 502 consid. 2.1.; DTF 136 V 239 consid. 2; DTF 133 V 73 consid. 3). Se uno di tali presupposti non è ossequiato, non sussiste in linea di principio il diritto a indennità di perdita di guadagno in caso di maternità.

Fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti applicavano tra di loro il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza 9C\_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98). Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha aggiornato il contenuto dell'Allegato II all'ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti avrebbero applicato tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C\_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98).

Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell'8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 343 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, *Le Règlement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d'autres développements en termes d'assujettissement aux assurances sociales* in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C\_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

Il regolamento si applica pureratione personae. L'interessata è cittadina di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato, poiché l'insorgente nel 2017 era vincolata a due contratti di lavoro quale

salariata uno in Svizzera e uno in Italia (cfr. STF 9C\_139/2020 del 10 febbraio 2021; DTF 144 V 210, citata anche dalla parte ricorrente; cfr. doc. I).

La presente vertenza ricade anch'era nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.

Quest'ultimo si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia; b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate; c) le prestazioni d'invalidità; d) le prestazioni di vecchiaia; e) le prestazioni per i superstiti; f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; g) gli assegni in caso di morte; h) le prestazioni di disoccupazione; i) le prestazioni di pensionamento anticipato; j) le prestazioni familiari (art. 3 n. 1).

L'art. 11 cifra 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 11 cifra 2 a 16, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le disposizioni di un solo Stato membro. In particolare giusta l'art. 11 cifra 3 lett. a del regolamento (CE) n. 883/2004 una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro (principio della *lex loci laboris*; DTF 144 V 210, consid. 6.2.1; DTF 142 V 280 consid. 6.1.).

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C\_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C\_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C\_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C\_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C\_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C\_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C\_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

Il fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla Cassa è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia imputabile a uno sbaglio dell'amministrazione ed è precisamente per permettere di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C\_799/2017, 8C\_814/2017 dell'11 marzo 2019; STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1).

Argomentazioni relative alla buona fede, quale presupposto del condono, fatte valere dalla ricorrente (cfr. consid. 2.3.; doc. I pag. 6), non sono pertanto ricevibili nella procedura concernente la restituzione e devono essere espresse con un'eventuale domanda di condono.

2.9. Alla luce di quanto esposto ai considerandi precedenti risulta che la ricorrente, nel periodo dal 18 agosto al 23 novembre 2017, ha beneficiato a torto di indennità di maternità a cui non aveva oggettivamente diritto, visto che la medesima, in ambito di sicurezza sociale, è stata assoggettata nel 2018 alla legislazione dello Stato italiano con effetto retroattivo dal 2015 (cfr. consid. 2.7.).

Questa Corte ritiene che nella presente fattispecie siano adempiuti i presupposti di una riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA delle decisioni iniziali (informali) con le quali sono state attribuite le indennità di maternità all'insorgente per l'arco di tempo 18 agosto - 23 novembre 2017 (cfr. consid. 2.3.).

Ne consegue che in concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione delle prestazioni percepite indebitamente durante il periodo 18 agosto -23 novembre 2017.

2. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
3. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
4. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
5. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;
6. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;
7. l'interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla tutela della buona fede.

(cfr. STF 9C\_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C\_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C\_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C\_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C\_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C\_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).

2.12. A proposito dell'importo da restituire e della relativa correttezza questo Tribunale rileva che la Cassa ha chiesto all'insorgente il rimborso di fr. 3'455.20, corrispondenti alla somma delle indennità di maternità nette percepite dal 18 agosto al 23 novembre 2017 (cfr. doc. 051).

Ritenuto che la ricorrente non aveva diritto a indennità di maternità nel lasso di tempo citato, a ragione la Cassa ha richiesto la restituzione dell'integralità delle prestazioni erogate.

L'insorgente, del resto, non ha formulato specifiche censure in merito all'entità della somma chiesta da rimborsare.

Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione dell'art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell'assistenza sociale (cfr. STF 8C\_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C\_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C\_495/2020 del 6 gennaio 2021 consid. 2.1.; STF 8C\_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C\_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C\_63/2019, 8C\_65/2019 dell'11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C\_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C\_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C\_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C\_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale ■ nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un'assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente ■ o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C\_69/2020 del 21 febbraio 2020 consid. 4.4.; STF 8C\_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C\_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L'Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C\_504/2010 succitata).

2.14. In esito alle considerazioni di cui ai considerandi precedenti, questo Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione impugnata del 28 giugno 2021.

2.15. L'art. 61 lett. a LPGa, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

## **E. 5**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per persona che «esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri» si intende una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, per la stessa impresa o lo stesso datore di lavoro o per varie imprese o vari datori di lavoro una o più attività distinte in due o più Stati membri. (...).

## **E. 8**

du règlement n° 987/2009).” Al riguardo cfr. anche STCA 35.2016.21 del 20 giugno 2016 consid. 2.4., pubblicata in RtiD I-2017 N. 56 pag. 304; STCA 35.2005.57 del 12 aprile 2006, pubblicata in RtiD II-2006 N. 59 pag. 255; opuscolo informativo AVS AI 1.12 Contributi Assoggettamento assicurativo, stato al 1° gennaio 2021 p.to 10 (cfr. <https://www.ahv-iv.ch/p/2.12.i>). 2.6. A proposito delle persone che svolgono simultaneamente delle attività lucrative in due o più Stati l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) nella Circolare sull'indennità di maternità (CIMat) valida dal 1° luglio 2005, stato al 1° gennaio 2014 (versione 4), al p.to 1038 ha del resto indicato: " (...) 1038 In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle 1/10 persone tra la Svizzera e l'UE (Accordo con l'UE e della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS), una persona che rientra nel campo d'applicazione dell'Accordo con l'UE o della Convenzione AELS è assicurata per principio

solo in un Paese, nello specifico in quello in cui lavora. Se svolge più attività lucrative in diversi Paesi e anche in quello di domicilio, la persona è assicurata in quest'ultimo. Sono previste eccezioni in particolare nei rapporti con alcuni Stati e per i lavoratori indipendenti. In casi speciali, per determinare l'assoggettamento assicurativo va fatto riferimento alle DOA." (cfr. <https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/6390/download?version=4> ) Il tenore del p.to 1038 è rimasto invariato nella versione 5 della CIMat, stato 1° gennaio 2020 (cfr. <https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/6390/download?version=5> ). Nella Circolare sulle indennità di maternità e di paternità (CIMatPat) valida dal 1° gennaio 2021 (versione 6) il p.to 1038 è diventato il p.to 1062 (cfr. <https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/6390/download?version=6> ). Il p.to 1062 è stato mantenuto anche nella versione 7 valida dal 1° luglio 2021 (cfr. <https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/6390/download> ). Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C\_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C\_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C\_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C\_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C\_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C\_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C\_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3. 2.7. In concreto la ricorrente, domiciliata in Italia, che svolgeva due attività indipendenti, una in Italia per 20 ore alla settimana e una in Svizzera a metà tempo, in applicazione dell'art. 13 regolamento (CE) n. 883/2004 cifra 1 lett. a secondo cui la persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta, se esercita una parte sostanziale della sua attività nello Stato membro di residenza, alla legislazione di questo Stato (cfr. consid. 2.5.; STF 9C\_139/2020 del 10 febbraio 2021 consid. 4.1.2.), deve essere sottoposta alla legislazione in ambito di sicurezza sociale dello Stato italiano. In effetti l'insorgente, essendo attiva quale assistente alla poltrona a \_\_\_\_\_ per 20 ore alla settimana (cfr. doc. 102; 103), esercitava una parte sostanziale (almeno il 25% dell'attività complessiva; cfr. consid. 2.5.) della sua attività nel suo Stato di residenza, ossia l'Italia. Giova, inoltre, precisare che ai sensi dell'art. 14 cifra 5 regolamento (CE) n. 987/2009 per persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri si intende una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, per la stessa impresa o lo stesso datore di lavoro o per varie imprese o vari datori di lavoro una o più attività distinte in due o più Stati membri. Ne discende che ai fini della risoluzione della presente vertenza è irrilevante la circostanza che il datore di lavoro dell'insorgente sia il medesimo in Svizzera e in Italia (cfr. doc. I). In casu dalle carte processuali, in particolare dal certificato A1 emesso il 21 novembre 2018 dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) italiano (cfr. doc. 041), emerge d'altronde che la ricorrente, nel mese di novembre 2018, è stata assoggettata al sistema di sicurezza sociale italiano con effetto retroattivo al settembre 2015 (cfr. doc. 048; STF 9C\_139/2020 del 10 febbraio 2021). In simili condizioni, occorre concludere che l'insorgente, nel periodo da agosto a novembre 2017, non aveva diritto alle indennità di perdita di guadagno in caso di maternità ai sensi della LIPG. 2.8. Per quanto attiene in generale al principio della restituzione, giova evidenziare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l'ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è

infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C\_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., di cui è prevista la pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C\_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre 2002; STF P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese). Il fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla Cassa è ininfluenza. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia imputabile a uno sbaglio dell'amministrazione ed è precisamente per permettere di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C\_799/2017, 8C\_814/2017 dell'11 marzo 2019; STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1). Argomentazioni relative alla buona fede, quale presupposto del condono, fatte valere dalla ricorrente (cfr. consid. 2.3.; doc. I pag. 6), non sono pertanto ricevibili nella procedura concernente la restituzione e devono essere espresse con un'eventuale domanda di condono. Come sottolineato dalla parte resistente (cfr. doc. A), è comunque possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente, dall'altro, che il condono deve essere oggetto di una procedura distinta (cfr. STF 8C\_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C\_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.; STF 9C\_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C\_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C\_617/2009 del 5 novembre 2009). 2.9. Alla luce di quanto esposto ai considerandi precedenti risulta che la ricorrente, nel periodo dal 18 agosto al 23 novembre 2017, ha beneficiato a torto di indennità di maternità a cui non aveva oggettivamente diritto, visto che la medesima, in ambito di sicurezza sociale, è stata assoggettata nel 2018 alla legislazione dello Stato italiano con effetto retroattivo dal 2015 (cfr. consid. 2.7.). Del resto la Cassa aveva fornito indicazioni in tal senso all'insorgente nel settembre 2017, e meglio doveva essere sottoposta alla legislazione italiana e che "corrispondendo gli oneri sociali alla corrispondente autorità italiana, la richiesta d'indennità di perdita di guadagno in caso di maternità dovrà essere inoltrata alla competente autorità italiana" (cfr. doc. E). Questa Corte ritiene che nella presente fattispecie siano adempiuti i presupposti di una riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA delle decisioni iniziali (informali) con le quali sono state attribuite le indennità di maternità all'insorgente per l'arco di tempo 18 agosto – 23 novembre 2017 (cfr. consid. 2.3.). Ne consegue che in concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione delle prestazioni percepite indebitamente durante il periodo 18 agosto -23 novembre 2017. 2.10. Va poi osservato che la Cassa ha salvaguardato il termine di perenzione annuo di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA valido fino al 31 dicembre 2020 (" Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione "). Dal 1° gennaio 2021 il termine di perenzione relativo è di tre anni (cfr. RU 2020 pag. 5137). In proposito è utile evidenziare, in primo luogo, che il termine annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (cfr. STF 8C\_535/2020 del 3 maggio 2021 consid. 3.2.1.; STF 8C\_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 3.2.1; DTF 146 V 217; STF 9C\_925/2012 del 19 marzo 2013; STF 9C\_663/2014

del 23 aprile 2015; DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (cfr. DTF 146 V 217; DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). In caso di errore dell'amministrazione il termine non decorre, però, dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (cfr. STF 8C\_535/2020 del 3 maggio 2021 consid. 3.2.2.; STF 8C\_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2.; DTF 146 V 217; DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (cfr. STF 8C\_535/2020 del 3 maggio 2021 consid. 3.2.2.; STF 8C\_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2.; DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DLA 2006 pag. 158 [C 80/05]). In secondo luogo, che dalla documentazione agli atti risulta infatti, senza che siano necessari particolari approfondimenti, da una parte, che la Cassa è stata resa attenta dell'assoggettamento della ricorrente alla legislazione in materia di sicurezza sociale italiana tramite lo scritto della \_\_\_\_\_ del 22 giugno 2020 (cfr. doc. 049; VII), dall'altra, che la decisione formale mediante la quale l'amministrazione ha preteso la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite è stata emanata il 15 gennaio 2021 (cfr. doc. 057).

2.11. Per completezza giova rilevare che nel caso di specie la restituzione delle indennità di maternità non può essere esclusa in virtù del diritto costituzionale alla protezione della buona fede sancito dall'art. 9 Cost. Per inciso si rileva che la questione relativa alla tutela della buona fede ex art. 9 Cost. deve essere chiaramente distinta da quella del condono dell'obbligo di restituzione (cfr. DTF 142 V 259 consid. 3.2.2.; STF C 80/05 del 3 febbraio 2006, pubblicata in DLA 2006 N. 15 pag. 158). Il diritto alla protezione della buona fede di cui all'art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti: 1. Si tratta di un'informazione senza riserve da parte dell'autorità; 2. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate; 3. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze; 4. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta; 5. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole; 6. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data; 7. l'interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla tutela della buona fede. (cfr. STF 9C\_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C\_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C\_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C\_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C\_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C\_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata ). In

concreto, da un lato, non si comprende quale possa essere l'informazione errata fornita alla ricorrente o un comportamento suscettibile di fare sorgere nella stessa determinate aspettative (cfr. 9C\_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3). D'altro lato, ad ogni modo secondo la giurisprudenza il fatto di avere utilizzato l'importo della prestazione ricevuta non costituisce un comportamento pregiudizievole che consenta la protezione della buona fede (cfr. STF 8C\_341/2019 del 30 gennaio 2020 consid. 5.1.; DTF 142 V 259 consid. 3.2.2.).

2.12. A proposito dell'importo da restituire e della relativa correttezza questo Tribunale rileva che la Cassa ha chiesto all'insorgente il rimborso di fr. 3'455.20, corrispondenti alla somma delle indennità di maternità nette percepite dal 18 agosto al 23 novembre 2017 (cfr. doc. 051). Ritenuto che la ricorrente non aveva diritto a indennità di maternità nel lasso di tempo citato, a ragione la Cassa ha richiesto la restituzione dell'integralità delle prestazioni erogate. L'insorgente, del resto, non ha formulato specifiche censure in merito all'entità della somma chiesta da rimborsare.

2.13. La parte ricorrente ha chiesto l'assunzione di informazioni, in particolare in sede di udienza d'istruzione, dell'insorgente, del datore di lavoro \_\_\_\_\_ e dei collaboratori dell'\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (cfr. doc. I; V). Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Nel campo di applicazione dell'art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell'assistenza sociale (cfr. STF 8C\_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C\_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C\_495/2020 del 6 gennaio 2021 consid. 2.1.; STF 8C\_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C\_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C\_63/2019, 8C\_65/2019 dell'11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C\_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C\_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C\_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C\_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un'assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C\_69/2020 del 21 febbraio 2020 consid. 4.4.; STF 8C\_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C\_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2). L'Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C\_504/2010 succitata). In proposito cfr. pure STCA 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid.

2.8. Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la parte ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha richiesto l'assunzione di informazioni, in particolare, da parte dell'insorgente (cfr. doc. I pag. 8). E' stata, quindi, chiesta l'assunzione di una nuova prova. Inoltre, in ossequio dell'art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito, l'insorgente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C\_550/2017 del 12 gennaio 2018). Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C\_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C\_611/2019 dell'11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C\_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; DTF 144 V STF 9C\_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C\_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C\_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C\_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C\_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C\_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C\_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). Nel caso di specie, ritenuto che i documenti già presenti all'inserimento consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l'audizione della ricorrente e dei testi non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza. Pertanto si prescinde dalle audizioni richieste. 2.14. In esito alle considerazioni di cui ai considerandi precedenti, questo Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione impugnata del 28 giugno 2021. 2.15. L'art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Secondo l'art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto, il ricorso è del 30 agosto 2021, per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese. Sul tema cfr. anche la sentenza 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021.